



Lettera inviata solo tramite PEC
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi dell'art. 4, comma 5 D.P.R. 445/2000
e art. 47 commi 1 e 2 D.lgs. 82/2005

Prot. PEC

A RFI
PEC segreteriaconferenzadiservizi@pec.rfi.it

AL Ministero Ambiente Sicurezza Energetica
PEC va@PEC.mite.gov.it

Oggetto: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA – LINEA AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B: ROMAGNANO – BUONABITACOLO COMPRENSIVO DELL'INTERCONNESSIONE PARI CON
LA LINEA BATTIPAGLIA – POTENZA
LOTTO 1C: BUONABITACOLO – PRAIA
CUP J71J20000110008

CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14-BIS DELLA L. 241/1990 E S.M.I. DI CUI ALL'ART. 44 DEL DL
77/2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 108/2021 E S.M.I., IN CONFORMITÀ A
QUANTO PREVISTO DAL COMMA 1-QUATER DEL MEDESIMO DL 77/2021.

ISTANZA AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), PROT. RFI-
VDO.DIN.DISC.SRC\PEC\P\2023\0000065 DEL 04/12/2023, DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E SS. DEL D.L.GS.
152/2006 E S.M.I., COMPRENSIVA DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI CUI
ALL'ART. 146 DEL D.L.GS. 42/2004 AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 2-QUINQUIES DEL D. LGS.
152/2006, INTEGRATA CON LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) AI SENSI DELL'ART.
5 DEL D.P.R. 357/1997 E CONTESTUALE PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE (PUT) AI FINI DELLA
VERIFICA EX ART. 9 DEL D.P.R. 120/2017.

Con riferimento all'intervento in oggetto, questo Ente è stato formalmente interessato dalla convocazione della conferenza di servizi ai fini dell'espressione del nulla osta di propria competenza (L. 394/1991).

Dalla lettura della convocazione, tuttavia, si apprende anche dell'instaurazione di una procedura di VIA integrata con la VincA per la quale, a tutt'oggi, questo Ente non è stato compulsato per l'espressione del proprio "sentito": fra le aree Natura2000 interessate dall'intervento figura, infatti, il sito ZSC Fiumi Tanagro e Sele IT8050049, pure correttamente individuato nell'istanza di RFI, per il quale la Regione Campania ha individuato questo Ente quale soggetto affidatario della gestione, con la delibera di GR n. 684 del 30/12/2019. La stessa Regione Campania (interpellata da questo Ente in considerazione del fatto che la procedura di VIA-VincA era stata inoltrata, per il sito ZSC innanzi indicato, ad una PEC regionale e non anche a quella istituzionale dell'Ente Riserve) non ha segnalato la competenza di questo Ente alla conferenza e, su richiesta di chiarimento, ha comunicato di non aver avuto alcun ruolo in merito all'individuazione dei soggetti da coinvolgere nella procedura che, invece, resta in capo alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE.

Ritenendo, invero, imprescindibile l'espressione tanto del richiesto nulla osta, che del "sentito" di competenza dell'Ente Riserve, si rappresenta quanto segue.

IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA VIA INTEGRATA CON LA VINCA

Giova ante omnia evidenziare che nessuno degli elaborati predisposti da RFI spa in relazione alla valutazione d'incidenza, segnatamente il SINCA datato luglio 2023 nonché la relazione d'incidenza datata aprile 2024, soddisfa le prescrizioni di legge.

Si parta dalla preliminare considerazione che, giusta il combinato disposto del DPR n. 357/1997 art. 5 ed allegato G nonché delle linee guida nazionali pubblicate sulla G.U. del 28.12.2019, *l'ubi consistam* dello studio in rassegna è costituito dalla **valutazione del livello di significatività delle incidenze**. In relazione a siffatto profilo le linee guida prescrivono quanto segue: <<Per ciascun habitat e specie di interesse comunitario **deve essere quantificato e motivato**, sulla base di **evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti**, il livello di **significatività** relativo all'interferenza negativa individuata nella fase di screening. Si ha una incidenza significativa quando dagli esiti della valutazione emerge una **perdita o variazione sfavorevole** del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o degli habitat di specie all'interno del sito e in riferimento alla regione biogeografica di appartenenza. Altresì l'incidenza è significativa se viene **alterata** l'integrità del sito o viene pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione sito-specifici>> [cfr. G.U. serie generale n. 303 del 28.12.2019 capitolo n. 3.3 pag. 89].

Un'impostazione che gode del suffragio del paragrafo 3 dell'ART. 6 della DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" che recita quanto segue: <<3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto **la certezza** che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.>>.

A questo punto la piena e totale comprensione della valenza etimologico/giuridica del lemme <<significatività>> rappresenta uno snodo di fondamentale importanza ai fini del prosieguo della ponderazione degli atti, l'approdo finale della quale è l'espressione del parere.

Un contributo indubbiamente utile a tale riguardo proviene dalla Direttiva Europea 35/2004 in materia di **prevenzione e responsabilità ambientale**, recepita dallo Stato Italiano per mezzo del DLgs 152/2006. Segnatamente dall'allegato I della direttiva, dal quale è stabilito che per valutare il carattere "significativo" di un danno alle specie ed agli habitat natura bisogna far riferimento allo stato di conservazione nonché al momento del danno e raffrontarlo con quello eventualmente successivo all'evento dannoso, con riferimento ad una serie di dati misurabili, debitamente elencati. Di seguito il testo: " **ALLEGATO I - CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 1), LETTERA a) Il carattere significativo di un danno che produce effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di specie o habitat è da valutare in riferimento allo stato di conservazione - al momento del danno - ai servizi offerti dai valori ricreativi connessi e alla capacità di rigenerazione naturale. Gli effetti negativi significativi rispetto alle condizioni originarie dovrebbero essere determinati con dati misurabili, del tipo:**

- numero degli individui, loro densità o area coperta;
- ruolo di determinati individui o dell'area danneggiata in relazione alla specie o alla conservazione dell'habitat, alla rarità della specie o dell'habitat (valutata a livello locale, regionale e più alto, anche a livello comunitario);

- *capacità di propagazione della specie (secondo la dinamica propria alla specie o alla popolazione), sua vitalità o capacità di rigenerazione naturale dell'habitat (secondo le dinamiche proprie alle specie che lo caratterizzano o alle loro popolazioni);*

- *capacità della specie o dell'habitat, dopo che il danno si è verificato, di ripristinarsi in breve tempo, senza interventi diversi da misure di protezione rafforzate, in uno stato che, unicamente in virtù della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie.*

Il danno con un provato effetto sulla salute umana deve essere classificato come significativo.

Non devono essere classificati come danni significativi:

- *le variazioni negative inferiori alle fluttuazioni naturali considerate normali per la specie o l'habitat in questione;*

- *le variazioni negative dovute a cause naturali o risultanti da interventi connessi con la normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all'habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori;*

- *il danno a specie o habitat per i quali è stabilito che si ripristineranno entro breve tempo e senza interventi, o nelle condizioni originarie o in uno stato che, unicamente in virtù della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie>>.*

Giova evidenziare che già nella Direttiva 92/43 il legislatore dell'Unione ha utilizzato una terminologia in gran parte equivalente. In particolare l'articolo 6 della stessa, al paragrafo 2, prevede che gli Stati membri adottino ogni misura necessaria ad impedire che nelle zone protette si verifichino delle perturbazioni in grado di produrre <<conseguenze significative>> circa il raggiungimento degli scopi della Direttiva; il paragrafo 3, poi, stabilisce che ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative sul sito stesso debba essere oggetto di un'opportuna valutazione. Proprio tale disposizione della direttiva Habitat, che costituisce la normativa fondamentale nell'ambito della tutela della biodiversità nel contesto comunitario è stata oggetto della Comunicazione della Commissione Europea [C (2018) 7621 final]), concepita al fine di fornire una interpretazione ad hoc e corretta di detta disposizione. Il titolo della Comunicazione in rassegna è "Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Europea 92/43/CEE (direttiva Habitat)".

E' in quella sede che la Commissione sottolinea come la Direttiva Habitat sia ispirata al principio di **prevenzione**. Le parole "evitare" e "potrebbe avere conseguenze significative" sottolineano la natura anticipatoria delle misure a prendere. "Non è accettabile aspettare che si verifichi un degrado ovvero una perturbazione per adottare le misure" (cfr. par. 3.2 della Comunicazione). Ed ancora si chiarisce come <<le salvaguardie di cui all'articolo 6 paragrafo 6 non sono attivate da una certezza, bensì da una probabilità di incidenze significative>>. E proprio con riferimento all'espressione <<incidenze significative>> è stato chiarito che il concetto di ciò che <<è significativo>> deve essere interpretato in modo **obiettivo**. La significatività degli effetti deve essere determinata in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali del sito protetto interessato dal piano o dal progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione del sito e delle sue caratteristiche ecologiche.

Concetti, quelli che precedono, compendiate soprattutto nel capitolo n. 3.3 delle richiamate Linee Guida Nazionale, dal titolo "Determinazioni sul Livello di Valutazione Appropriata", segnatamente dai paragrafi << Analisi ed individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000>>, <<Valutazione del livello di significatività delle incidenze>> e <<Conclusioni della procedura di Valutazione Appropriata>>. Consultando con attenzione il

contenuto degli stessi si ha modo di stabilire che a monte delle conclusioni deve obbligatoriamente sussistere un passaggio che tenga conto delle prescrizioni richiamate di seguito, tratte da pag. 67 delle richiamate Linee Guida: << Per ciascun habitat e specie di interesse comunitario deve essere **quantificato e motivato**, sulla base di **evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti**, il livello di significatività relativo all'interferenza negativa individuata nella fase di screening. Si ha una incidenza significativa quando dagli esiti della **valutazione** emerge una perdita o variazione sfavorevole del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o degli habitat di specie all'interno del sito e in riferimento alla regione biogeografica di appartenenza. Altresì l'incidenza è significativa se viene alterata l'integrità del sito o viene pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione sito-specifici>>.

Ebbene, eseguendo una lettura coordinata degli elaborati di RFI spa e delle note e delle considerazioni che precedono è inevitabile giungere alla conclusione che le enunciazioni finali degli elaborati medesimi altro non sono che affermazioni autoreferenziali e tautologiche, contigue all'autocertificazione, giammai l'esito di una valutazione basata su evidenze scientifiche, men che meno motivata.

Alteris verbis, risulta evidente che il vuoto motivazionale determinato da una trattazione connotata dall'assenza di evidenze scientifiche comprovabili e di considerazioni pertinenti circa l'interazione tra le diverse fasi del cronoprogramma di attuazione del P/P/P/I/A ed i valori ambientali tutelati, financo scevra dal concorso di metodi coerenti, come nel caso specie, non può considerarsi sanato dalla manifestazione della convinzione della non sussistenza di incidenze significative, come fatto da RFI spa, benché sostenuta da una elencazione e da una documentazione arricchite da plurimi dati relativi ai contorni delle diverse aree di Rete Natura 2000.

Prima di precedere oltre è doveroso evidenziare che gli elaborati predisposti da RFI spa in tema di VINCA sono inficiati dal clamoroso vizio della pretermissione dell'area tutelata denominata <<ZPS IT 8050021 Medio corso del Fiume Sele – Persano>> in aperta violazione del combinato disposto degli artt. 1, 5 e 7 del Regolamento DPR n. 357/1997. Circostanza aggravata dal fatto che a pag. 17 dell'elaborato denominato "Valutazione d'incidenza ambientale Relazione d'incidenza" datato luglio 2023 la predetta ZPS viene menzionata. Una premessa rimasta senza seguito. A voler essere precisi, in tale contesto risulta dichiarato quanto segue: <<Il progetto interferisce direttamente con la Riserva Naturale Regionale "Foce Sele Tanagro" e si trova all'interno dell'area contigua del Parco Nazionale Cilento e Valle di Diano (cfr. paragrafo 3.14). La Riserva "Foce Sele Tanagro" comprende per la quasi totalità la ZSC IT8050049 e la ZPS IT8050021>>. Una premessa che, come si diceva, è rimasta appesa a mezz'aria sia per le ragioni già espresse sia perché, smentendo sé stessa, in altra parte degli elaborati RFI spa giunge ad affermare che "...Come detto sono due i siti N2000 che sono attraversati dalla linea ferroviaria: la ZSC IT8050022 Montagne di Casalbuono e la ZSC IT9210265 Valle del Noce" [cfr. pag. 74 relazione d'incidenza aprile 2024]. Risulta oggettivamente ostico giustificare una simile dimenticanza. La totale assenza della trattazione del sito in rassegna equivale alla parzialità dello studio e consequenzialmente determina l'inattendibilità dello stesso.

Del resto, in quale altro modo, se non con quello che sostiene la severa censura che precede, possono essere considerati il contenuto del capitolo 8 riportato a pag. 97 della valutazione d'incidenza datata aprile 2024, dal titolo Valutazione del livello d'incidenza, e del capitolo 10 riportato a pag. 109 della relazione d'incidenza datata luglio 2023 dal titolo Conclusioni – risultati della fase II appropriata? Entrando nelle pieghe dei due richiamati elaborati e con riferimento alle aree di Rete Natura 2000 di competenza della Riserva va evidenziato che RFI spa omette di spiegare come mai l'acclarata interferenza dell'apertura delle gallerie, della rea-

lizzazione dei viadotti, della realizzazione di opere di sagomatura dei tratti minori del bacino fluviale Sele/Tanagro interessato dal progetto non incida sui valori tutelati in forza del DPR 357/1993 benchè sia chiaramente evidenziato negli elaborati depositati da RFI spa il serio rischio di modifica dell'assetto idrogeologico dell'area. Ciò è scritto a pagina 40 e seguenti della relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica datata luglio 2023. Aggiungasi che a pag. 103 capitolo n. 8.4 della relazione d'incidenza datata luglio 2023 è riportata un'affermazione che non lascia adito a dubbi circa la totale assenza di conclusioni credibili riguardo alle incidenze in esame. L'affermazione: <<Alterazione dell'ambiente idrico. L'incidenza in esame è circoscritta alla fase di realizzazione dell'opera. Allo stato della progettazione attuale non è possibile valutarla, ma si prevede di intensificare il monitoraggio dei livelli degli acquiferi e dei corpi idrici superficiali, così da permettere la verifica di eventuali variazioni significative>>. Infatti, è incomprendibile come in presenza di una premessa di siffatto tenore, RFI spa abbia potuto dichiarare che: << L'analisi condotta al Livello II ha permesso di evidenziare come la realizzazione degli interventi in progetto non determinerà incidenze dirette o indirette significative, né durante la fase di cantiere, né in fase di esercizio, sugli habitat e sulle specie di flora e fauna di interesse comunitario presenti nei Siti Natura 2000 interessati dal tracciato ferroviario ed inclusi nell'area di studio>> [cfr. pag. 97 documento denominato Valutazione d'incidenza Ambientale – relazione di incidenza di luglio 2024]. Carenze colpevolmente e sorprendentemente sfuggite alla CTVIA, come dimostrato dal fatto che il contenuto della richiesta di integrazioni datata 22.2.2024 riservata al tema delle acque (cfr. capitolo n. 6) elude in radice le carenze in rassegna degli elaborati.

Ma non è tutto. Benchè di fondamentale importanza ai fini dell'enunciazione di conclusioni rispettose delle prescrizioni di legge il tema dell'interruzione dei corridoi ecologici, pietra angolare della connotazione di rete ecologica qual è la struttura di Habitat 2000, risulta trattato da RFI spa in maniera difforme delle regole facenti capo al contesto normativo richiamato in precedenza.

Prima di precedere oltre conviene rammentare che le due direttive comunitarie "Habitat" (Dir. 92/43/CEE) e "Uccelli" (Dir. 79/409/CEE) costituiscono la traduzione legislativa del passaggio, maturato a seguito soprattutto nel 1992, con la sottoscrizione della Convenzione di Rio sulla Biodiversità, dall'approccio conservazionistico rivolto alle singole specie minacciate ad una visione che vede nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali, nell'obiettivo di "anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della biodiversità in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici" la priorità da perseguire. Con l'adozione del concetto di **rete ecologica**, per l'appunto la Rete NATURA 2000 composta da SIC e ZPS, sulla scorta della quale conseguire **l'obbligo di salvaguardare i corridoi ecologici che collegano tra loro i siti Natura 2000**. Profilo, quello citato da ultimo, innegabilmente riscontrabile nel combinato disposto dell'art. 5 e dell'allegato G del DPR 357/1997, segnatamente laddove fa menzione delle connessioni ecologiche. Ebbene, consultando il capitolo riservato al tema (capitolo 7.6 della relazione d'incidenza) non è possibile fare a meno di constatare che l'assenza di fattori interruttivi viene enunciata sulla base di vere e proprie astrazioni: manca infatti del tutto la valutazione circa le conseguenze del rimaneggiamento delle falde paventato dal RFI spa a causa della realizzazione delle opere connesse al progetto, segnatamente delle plurime gallerie, sull'ambiente oggetto dei siti di rete Natura 2000 coinvolti, tra i quali quelli denominati Fiume Tanagro e Sele (IT 8050049) e Monti della Maddalena (IT 8050034), sui corridoi ecologici dell'area e sulle specie che ivi ospitate.

La consultazione dei provvedimenti di istituzione delle due aree tutelate consente di stabilire senza margini di incertezza che la sopravvivenza delle specie, obiettivo dei propositi di tutela, è il mantenimento se non addirittura il miglioramento dello stato di conservazione degli habitat colà esistenti. Non occorre molta fantasia per immaginare le conseguenze sull'habitat degli ammanchi alle falde paventati da RFI spa e di conseguenza sulla sopravvivenza delle specie ivi presenti. Un rischio seriamente documentato dal paragrafo "n. 6.3 idrogeologia" riportato a pag. 40 della relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica datata luglio 2023.

La questione su cui interrogarsi, peraltro colpevolmente ignorata dalla CTVIA, va oltre al mero dato dell'interferenza delle opere con le acque, dal momento che essa impinge nell'interferenza di dette opere con gli habitat che dipendono dalle acque, che da queste ultime traggono gli elementi utili, anzi necessari alla propria sopravvivenza, quali ad esempio gli anfibi, citati nei prospetti delle misure di conservazione di tutti i siti di Rete Natura 2000 incisi dal progetto. Un aspetto totalmente ignorato sia dagli elaborati di RFI spa sia dalle richieste di integrazioni della CTVIA.

Le rassicuranti conclusioni enunciate da RFI spa sono completamente prive della premessa argomentativa predicata dalla norma, con la conseguenza che alle stesse può essere tributato, a tutto voler concedere, il rango di un atto di fede, giammai quello delle conclusioni motivate pretese dal legislatore. Con la conseguente doverosità ed ineludibilità di un parere negativo.

IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI NULLA OSTA EX L. 394/1991

In riferimento alle valutazioni ex L. 394/1991, l'opera è incompatibile con le norme di salvaguardia della Riserva, segnatamente con le prescrizioni enunciate nei capitoli 2.0.1 ultimo comma, 2.0.6, 2.0.9 e 3 che, nella sostanza, tutelano l'ambiente naturale protetto nella sua integrità ecologica ed ambientale, prevedendo la costruzione dell'opera ferroviaria la realizzazione di opere di sistemazione fluviale (risagomatura delle sponde, utilizzo di massi sciolti) a carico delle aste fluviali secondarie del fiume Calore/Tanagro prossime al tracciato, alterando sensibilmente lo stato dei luoghi contigui sia all'asta fluviale principale sia a quelle secondarie.

Nelle note che precedono è il parere richiesto a questo Ente.



Il Responsabile dei servizi
Amministrativi

Firmato digitalmente da:
ILARIO MASSARELLI
Firmato il 14/05/2024 17:40
Seriale Certificato: 2019484
Valido dal 19/12/2022 al 19/12/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA